



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE

OGGETTO: Applicazione dell'art. 1 comma 98 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del beneficio della maggiorazione della base pensionabile.

Si comunica che questa Direzione provvederà ad applicare nel sistema NoiPA, a partire dalla rata di aprile 2024, gli incrementi annuali dell'imponibile pensionistico, pari ciascuno al 2,50% da calcolare sulla base dell'ultimo stipendio tabellare.

In particolare, gli incrementi saranno in numero di:

- 1 a decorrere dal 1° gennaio 2022
- 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023
- 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024
- 5 a decorrere dal 1° gennaio 2027
- 6 a decorrere dal 1° gennaio 2028

computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Il beneficio in parola verrà applicato a tutto il personale del Corpo nazionale dei VVF che era in servizio al 1 gennaio 2022 e che risulta ancora attualmente in servizio, fatta eccezione per il personale volontario e per il personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato.

Per effetto di tale intervento si provvederà, sempre a partire dalla mensilità di aprile 2024, ad attribuire il seguente nuovo regime contributivo a tutto il personale interessato:

VF-CASSA TRATT. PENSIONISTICI STATALI (CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO).

27 03 2024

050/2024

Per il recupero della maggiorazione relativa alle mensilità pregresse, il debito generato lato lavoratore, sarà recuperato nei confronti degli amministrati, in un'unica soluzione mediante applicazione centralizzata sulla rata di aprile 2024, della ritenuta esposta nel seguente modo:

- codice arretrato AP (anni precedenti) 203 per le mensilità del 2022 e del 2023
- codice arretrato AC (anno corrente) 103 per le mensilità del 2024